

REPUBBLICA ITALIANA



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL'IMPIEGO DELL'ORIENTAMENTO DEI SERVIZI E
 DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 5627 del 03/08/2017 che approva l'Avviso n. 1/2017 - Contratto di ricollocazione
 - Provvedimento attuativo del D.A. n.3421/2016 del 01/08/2016;

VISTO il D.D.G. n.5941/2017/Serv II del 20/09/2017 che modifica l'art.2 dell'Avviso n. 1/2017
 Contratto di ricollocazione - Provvedimento attuativo del D.A. n.3421/2016 del 01/08/2016;

CONSIDERATA l'esigenza di apportare alcune modifiche a correzione di refusi derivanti da meri
 errori materiali presenti nell'art. 8 "Rendicontazione" dell'Avviso n. 1/2017

D E C R E T A

ART. 1

L'art.8 dell'Avviso n. 1/2017, rubricato "*Rendicontazione*", è modificato secondo quanto segue:

- al 7° capoverso, le parole "*servizio gestione*" sono sostituite con le parole "*servizio rendicontazione*";
- il 10° capoverso, con cui si dispone che "*Il servizio gestione, previe le verifiche di completezza della domanda, inoltre la domanda al Servizio Rendicontazione*", è eliminato.

ART. 2

Il presente decreto, con l'avviso allegato che ne costituisce parte integrante, come modificato secondo il precedente articolo, sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro> e sarà trasmesso per la pubblicazione sul sito istituzionale del PO FSE Sicilia all'indirizzo www.sicilia-fse.it, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R 12/ 08/2014 n. 21 e per estratto, sulla GURS.



IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Francesca Garoffolo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

AVVISO 1/2017

Contratto di ricollocazione

Provvedimento attuativo del D.A. n. 3421/2016 del 01/08/2016

RIFERIMENTI NORMATIVI

- I presenti Provvedimenti attuativi sono adottati con riferimento al seguente quadro normativo:
- REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Ordinamenti comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante Ordinamenti comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante Ordinamenti comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante Ordinamenti specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il so-

- stegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante Ordinanze comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinanze generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - ACCORDO DI PARTENARIATO di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
 - PROGRAMMA OPERATIVO del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Siciliana in Italia (di seguito, "POR FSE Sicilia") - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014, CCI 2014IT05SFOP014;
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Siciliana;
 - Guida all'opzione semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – Commissione Europea EGISIF14-0017;
 - Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con il quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 Mln di euro per il periodo 2014-20 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la Garanzia Giovani;
 - Decisione C (2014) di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro;
 - "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI)" di cui alla Deliberazione di Giunta n. 106 del 13 maggio 2014 di approvazione del Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani e dello schema di convenzione da stipularsi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Legge 16 aprile 1987, n.183 "coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" in particolare l'art 5 che istituisce il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
 - Legge del 27 dicembre 2013 n.147 "Legge di stabilità per il 2014";
 - Legge 10 dicembre 2014 n.183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro";
 - Decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22 "Ordinanze per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183 e in particolare l'articolo 17;

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2014, contenente il regolamento del Fondo per le politiche attive (F.P.A) del lavoro istituito dal comma 205 articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n.147;
- Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, recante Ordinamenti per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183 pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015
- Legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 "Ordinamenti programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e in particolare art 63;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le "linee guida per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro";
- Decreto Assessorile del 15 giugno 2015, 12/GAB;
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 adottato con ddg n. 4472/2017;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE Sicilia 2014-2020 in data 10 giugno 2015;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 5 dello 05 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- Il D.A. n. 7 del 24 marzo 2015;
- Il DDG n. 1251/2015 del 24 marzo 2015 recante, in allegato, l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro pubblicato in data 24 marzo 2015;
- Il D.D.G n 1477/2015 del 27 aprile 2015 che istituisce il repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro;
- Decreto Assessorile del 14/10/2015, 17/GAB che ha modificato ed integrato la disciplina delle modalità di attuazione della dote lavoro approvate con 12/GAB del 15/06/2015;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 10 dicembre 2014;
- Decreto Assessorile n. 3421/2016 del 01/08/2016 che sostituisce il D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015 e il D.A. n. 17/GAB del 14/10/2015;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, con il quale sono state approvate le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari;
 - Nota prot. n 17641 del 3 marzo 2017 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE Sicilia 2014/2020, in risposta alla nota prot. 1185 del 1 febbraio 2017 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha chiesto di aderir all'atto delegato (UE) 2015/2195;
 - Delibera di Giunta n. 425 del 22/12/2016;
 - Art. 13 LR n. 8 del 17/05/2016.

PREMESSA

L'art. 63 della L.R. 9/2015 ha introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana l'istituto del Contratto di ricollocazione, la cui disciplina è stata definita con D.A. 12/Gab del 15/06/2015 e successivamente sostituita alla luce di quanto disposto nell'articolo 24 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 10 dicembre 2014, dal D.A. n. 3421/2016 del 01/08/2016.

Il Contratto di ricollocazione (di seguito Co.d.R.) cui i destinatari aderiscono volontariamente, rappresenta uno strumento innovativo di politica attiva del lavoro, attraverso il quale la Regione Siciliana intende contrastare il fenomeno della disoccupazione. Esso inoltre interviene in termini complementari con l'Assegno di Ricollocazione previsto nell'art 23 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.150, e attuato in via sperimentale dall'ANPAL a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, che si rivolge esclusivamente ai disoccupati percettori della Nuova Prestazione di assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi.

Il Co.d.R. ha lo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone attive in cerca di occupazione o disoccupate che non hanno un'indennità di disoccupazione. Per raggiungere tale finalità, il Co.d.R. assume un modello d'intervento in cui l'incontro tra domanda e offerta di lavoro è favorito dall'impegno e la collaborazione tra i Centri pubblici per l'impiego (d'ora in poi C.P.I.), con la loro esperienza e ruolo istituzionale, e gli operatori privati accreditati con le loro conoscenze e professionalità in materia di ricollocazione dei disoccupati. Inoltre, tale dispositivo per l'occupazione contribuisce anche ad attivare gli operatori privati per l'impiego localizzate in Sicilia che rappresentano un importante bacino d'impiego degli ex operatori degli sportelli multifunzionali.

Il Provvedimento attuativo di cui al presente decreto del Dirigente generale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative (in seguito anche solo Dipartimento Lavoro) definiscono gli aspetti operativi del sopra richiamato Decreto Assessorile, in linea con i regolamenti e le modalità di gestione e controllo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE).

La dotazione finanziaria per la realizzazione del Co.D.R., in conformità al Provvedimento attuativo di cui al presente DDG, è definita in un ammontare pari complessivamente a €15.000.000,00 (quindici milioni di euro), a valere sul Programma operativo 2014-2020 del FSE Sicilia (POR FSE Sicilia) Asse I Occupazione; con riferimento in particolare all'Asse ed alle Priorità/Obiettivi riportati di seguito.

Asse	Priorità d'investimento	Obiiettivo specifico	AZIONI	Categoria operazione	Forma di finanziamento
I	8.il'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione e di lunga durata	8.5. 1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita; 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo.	102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori	Sovvenzione a fondo perduto

L'amministrazione si riserva di destinare ulteriori risorse per il finanziamento della presente Provvedimento, valutato l'eventuale positivo andamento dello stesso. In questo caso sarà utilizzata la graduatoria acquisita di cui all'Art. 6 - Fase 4 - del presente Provvedimento, che avrà una validità massima di mesi dodici dalla sua emanazione.

ARTICOLO 1 FINALITA' DEL C.d. R

Attraverso l'implementazione del dispositivo del Co.d.R. la Regione Siciliana vuole contribuire a:

- ampliare le opportunità di transito dei lavoratori da una condizione di non occupazione ad una di lavoro;
- sperimentare soluzioni innovative di intervento a supporto di persone in cerca di occupazione;
- rafforzare il raccordo fra sistema delle imprese e sistema di intermediazione domanda-offerta di lavoro.

Tali finalità si traducono, in termini operativi, nella realizzazione di percorsi individualizzati di accompagnamento al lavoro dei soggetti in cerca di occupazione, con una specifica attenzione a quelli relativamente più deboli del mercato del lavoro siciliano, (quali i giovani, le donne, le persone disabili, gli immigrati, i detenuti a fine pena e gli ex detenuti, le persone con bassi titoli di studio e/o con limitate competenze professionali, i lavoratori adulti over 50 anni) individuati nei destinatari del contratto così come riportati all'articolo 2 del presente DDG.

Il Co.d.R. ha nel caso dei percorsi di accompagnamento al lavoro subordinato (cfr. articolo 6 fase 6 punto 6.1 del presente Decreto) una durata massima differenziata in base al livello di collocabilità dei destinatari come segue:

- 6 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità alto;
- 8 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità medio;
- 10 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità basso.

L'attribuzione del grado di collocabilità del destinatario del Co.d.R. è effettuata dai C.P.I..

Nel caso dei percorsi di accompagnamento al lavoro autonomo (cfr. articolo 6, fase 6 punto 6.2) la durata massima del Co.d.R. è pari a 8 mesi per tutti senza distinzioni in base al livello di collocabilità dei destinatari.

ARTICOLO 2

UTENTI DESTINATARI

Sono destinatari dei servizi previsti nel Co.d.R. i soggetti che possiedono, a pena d'inammissibilità, alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 12 mesi;
- b) essere inoccupati in cerca di prima occupazione o disoccupati in cerca di lavoro che non godono di indennità di disoccupazione (NASpl);
- c) avere un'età compresa tra 18 anni compiuti e inferiore a 67 anni;
- d) essere in una condizione economica familiare secondo quanto attestato dalla dichiarazione ISEE del 2016 non superiore a € 20.000,00 (Ventimila/00 euro).

Sono esclusi:

- 1- coloro i quali, pur in possesso dei requisiti suddetti maturino, entro il 31 dicembre 2017, i requisiti per prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l'assegno sociale;
- 2- i lavoratori a rischio di disoccupazione (ovvero CIGS per cessazione, anche parziale, dell'attività dell'azienda, oppure sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro o ancora in Cassa integrazione in deroga, in contratti di solidarietà)

- 3- i lavoratori disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o autonomo hanno un reddito annuo pari o inferiore a quello esente da IRPEF e come tali non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi), in quanto come i disoccupati che godono di indennità di disoccupazione (NASpl) possono accedere all'assegno di ricollocazione così come previsto nell' articolo 24 del decreto legislativo n.140 del settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 10 dicembre 2014, e successive circolari attuative;
- 4- inoccupati e disoccupati che pur in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c e d, di cui al presente articolo sono coinvolti in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo; corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo; tirocini extra curriculari servizio civile; o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l'avvio di una attività di lavoro autonomo o d'impresa.

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e devono essere comprovati al momento dell'eventuale stipula del Co.d.R.

Il requisito di non essere coinvolti in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo; corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo; tirocini extra curriculari servizio civile; o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l'avvio di una attività di lavoro autonomo o d'impresa deve essere mantenuto durante tutto il periodo di attuazione delle attività previste nel Co.d.R. stipulato. Si precisa altresì che il requisito della situazione ISEE deve essere quello presentato al momento di presentazione della domanda (2016) e non quello dell'anno in cui si stipula o si realizza il Co.d.R.

Le tipologie di utenti destinatari del Co.d.R. sopra riportate, devono presentare o aver presentato presso i C.P.I. competenti la dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).

I cittadini non comunitari, devono avere regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa.

Ai destinatari è concessa un'indennità lorda di frequenza alle misure di politica attiva, pari a 4,00€/ora, sulla base dell'effettiva partecipazione del destinatario al percorso secondo quanto specificato nel successivo articolo 11. Si precisa che tale indennità di frequenza non è collegata ad alcuna politica passiva, trattandosi di un'indennità limitata nel tempo, assimilabile ad un rimborso spese per la partecipazione all'intervento di politica attiva, collegata al Co.d.R.

Il contributo riguardante tale indennità di frequenza è erogato nell'ambito di misure complementari, giacché parte di un percorso integrato verso il mercato del lavoro ed è limitato nel tempo alla durata di attivazione delle misure. Inoltre, l'ammissibilità della spesa concernente il contributo dell'indennità di frequenza è determinata in base a specifiche norme nazionali, fatte salve le norme specifiche dei Regolamenti UE.

La stipula del Co.d.R., si ribadisce, non è compatibile, a pena d'inammissibilità, con la partecipazione ad altre iniziative di politica attiva o formativa, finanziate da fondi FSE o nazionali su programmi nazionali o regionali.

L'Amministrazione procederà a verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento d'identità in corso di validità, con particolare riferimento alla verifica del possesso dei requisiti, anche su base campionaria e mediante accertamenti attraverso i competenti uffici, come ad esempio quelli dell'INPS.

I soggetti destinatari che stipulano il Contratto (il cui schema è riportato all'Al. 2) sono obbligati a partecipare alle iniziative previste nel Piano di Inserimento Personalizzato e in caso d'inadempimenti (come definito al successivo art. 4) decadono dal beneficio e dall'indennità di frequenza.

ARTICOLO 3

ADEMPIMENTI E COMPITI DEI C.P.I.

I C.P.I. hanno il compito di:

- accogliere, informare i potenziali destinatari del Co.d.R. delle opportunità offerte da questo dispositivo;
- validare sotto il profilo della completezza delle informazioni caricate la domanda presentata nei termini previsti dai destinatari potenzialmente interessati (cfr. art. 6 fase 3);
- effettuare la convalida dei requisiti dei destinatari;
- prendere in carico il destinatario, stilandone il *profiling* secondo il modello di profilazione dell'ANPAL e fornendogli informazioni sugli operatori privati accreditati cui può rivolgersi per l'offerta dei servizi specialistici.

Essi inoltre convocano il destinatario e l'operatore privato per la sottoscrizione del Co.d.R. (All. 2), realizzando in dettaglio le attività previste nel successivo art. 6 - Fasi 5-6.

ARTICOLO 4

ADEMPIMENTI E COMPITI DEGLI UTENTI DESTINATARI

Il destinatario potenzialmente interessato al Co.d.R. propone la sua candidatura secondo le modalità riportate nell'articolo 6 fase 3 di questo Provvedimento attuativo.

Il soggetto destinatario che ha presentato domanda e che, a seguito dell'approvazione della graduatoria, è utilmente collocato (cfr. fase 4 articolo 6 del presente decreto) si reca, su convocazione, presso il C.P.I di competenza che provvede alla presa in carico e alla profilazione (cfr. fase 5 articolo 6 dei presenti Provvedimenti attuativi). In questa fase, il destinatario sceglie dall'elenco pertinente un operatore privato accreditato cui affidarsi per la ricollocazione.

Per il destinatario non è prevista la ripetizione, ossia la possibilità di sottoscrivere un nuovo Contratto di Ricollocazione, salvo casi d'inadempienza accertata dell'operatore, di sospensione e relativa ripresa alla presenza di motivata giustificazione.

Non è prevista per i destinatari della presente misura, alcuna forma di remunerazione o di riconoscimento di spese eventualmente sostenute per la partecipazione all'intervento, eccezione fatta per l'indennità di frequenza di cui agli artt. 2 e 11 di questo Decreto.

È obbligo del destinatario del Co.d.R. assicurare il massimo impegno, partecipando a tutte le attività previste nel **Piano d'inserimento personalizzato cui al successivo art. 6 fase 6**, per rafforzarne l'occupabilità e sostenerne la collocazione lavorativa. Esso inoltre dovrà dedicare alla ricerca di occupazione, tutto il tempo che è previsto nel **Piano d'inserimento personalizzato** garantendo la massima disponibilità a partecipare alle iniziative e ai colloqui di lavoro che gli saranno proposti dall'operatore privato accreditato.

Il destinatario decade dal Co.d.R. nel caso in cui rifiuti o rinunci alle attività proposte dall'operatore privato accreditato (a es. rifiuto a partecipare a colloquio di selezione) o non si sia presentato alle iniziative proposte dallo stesso.

L'inadempimento da parte dell'utente destinatario, ove accertato, comporta comunque il pagamento del compenso all'operatore privato accreditato per il servizio svolto secondo le modalità definite nel successivo art. 7.

Nel caso di accertato inadempimento del servizio da parte dell'operatore privato accreditato, il destinatario interessato può attivare, in accordo con il CPI presso il quale è avvenuto la stipulazione del contratto, un nuovo Co.d.R. con un altro operatore privato accreditato.

All'operatore privato accreditato di cui è stata accertata l'inadempienza, non sarà riconosciuto alcun compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 5

ADEMPIMENTI E COMPITI DEGLI OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI

Gli operatori privati accreditati, ai sensi dei Provvedimenti regionali in materia e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma.1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 e che abbiano manifestato il proprio interesse all'attuazione del Co.d.R., **sono gli attuatori** delle misure di attivazione e di collocamento previste dal Co.d.R.

Gli operatori privati accreditati sottoscrivono con l'Amministrazione regionale una Convenzione (il cui schema è riportato all'allegato 4).

Gli operatori privati accreditati, sulla base della scelta dei destinatari, prendono in carico gli utenti destinatari che li scelgono, secondo il livello di *profiling* valutato dal C.P.I., e realizzano le attività previste alla fase 6 del successivo art. 6. Essi assicurano inoltre un'assistenza continua al lavoratore interessato, condividendo tecniche e strumenti da implementare ai fini dell'inserimento occupazionale.

Nello svolgimento dei compiti, finalizzati alla ricollocazione del destinatario del servizio, l'operatore deve adottare tutte le migliori tecniche e pratiche secondo gli standard qualitativi del settore dei servizi per il lavoro.

ARTICOLO 6

MODALITA' ATTUATIVE DEL Co.d.R.

Il percorso di attuazione del Co.d.R. si sviluppa attraverso le fasi sottoelencate:

Fase 1- Manifestazione d'interesse dei servizi privati per l'impiego

Gli operatori privati accreditati, che in base agli Provvedimenti del DDG n. 1251 del 24/03/2015, hanno conseguito l'accreditamento ai servizi per il lavoro, generali e specialistici (SGO e SSF), nell'ambito del territorio della Regione Siciliana e sono inseriti nell'elenco in costante aggiornamento, istituito con DDG n. 1279 del 27/03/2015 e pubblicato nel sito del Dipartimento lavoro, dovranno sottoporre un'apposita istanza, con cui manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività di cui ai presenti Provvedimenti (Allegato. 1).

L'amministrazione renderà disponibile su specifica piattaforma la procedura informatizzata per consentire ai suddetti operatori privati accreditati di presentare la manifestazione d'interesse a partecipare all'attuazione del Co.d.R. Il soggetto accreditato nel manifestare l'interesse alla partecipazione al Co.d.R. identificherà all'interno della specifica procedura informatizzata in quali sedi operative si impegna a realizzare le attività di assistenza alla ricerca di lavoro.

La possibilità di presentare la manifestazione d'interesse sarà disponibile mediante procedura a sportello con finestre temporali mensili, ciascuna con chiusura all'ultimo giorno del mese. L'apertura della prima finestra temporale per la manifestazione d'interesse sarà comunicata dall'Amministrazione tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento del Lavoro.

Fase 2- Pubblicazione elenco servizi privati per l'impiego interessati al Co.d.R.

Successivamente alla presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori privati accreditati, il Dipartimento lavoro, approva l'elenco dei soggetti che hanno aderito entro i termini previsti e pubblica tale elenco sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella

sezione del Dipartimento Lavoro. L'elenco dei soggetti sarà aggiornato periodicamente a fronte di nuove manifestazioni d'interesse.

Fase 3- Adesione destinatari del contratto di ricollocazione

Il Dipartimento Lavoro, attraverso specifica **informativa pubblica** (avviso ai destinatari), rende noto ai potenziali destinatari le caratteristiche del dispositivo del Co.d.R. e le relative procedure di accesso.

L'adesione dei destinatari, al Co.d.R. di cui all'art. 2 dei presenti Ordinamenti, avviene attraverso specifica domanda di adesione allegata all'informativa pubblica.

La possibilità di presentare la domanda decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta informativa pubblica per giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi. Il Dipartimento Lavoro si riserva la possibilità di estendere questa possibilità sulla base del numero delle domande pervenute fino a un massimo di 60 gg naturali e consecutivi. Nella domanda il destinatario esprime la volontà di adesione al percorso di accompagnamento al lavoro subordinato o al percorso di accompagnamento al lavoro autonomo.

I destinatari interessati dovranno presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

- **documento di identità in corso di validità;**
- **certificazione relativa all'ISEE;**
- **se già presentata, dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (DID).**

È possibile trasmettere la domanda anche se sprovvisti di quest'ultimo documento. Nel caso in cui il destinatario risultasse utilmente collocato nella graduatoria di approvazione delle domande di adesione (cfr. successiva fase 4 di questo articolo), qualora avesse presentato domanda senza allegare la DID, una volta convocato presso il C.P.I, dovrà provvedere a redigere e presentare questa dichiarazione che sarà oggetto di verifica da parte del C.P.I. stesso.

La domanda e i suddetti documenti potranno essere caricati e inviati direttamente dai destinatari attraverso apposita funzionalità informatica o in alternativa i destinatari possono recarsi presso uno dei 65 C.P.I (non necessariamente quello di residenza/domicilio) con la domanda e i documenti suddetti e il caricamento in questo caso verrà realizzato da un operatore autorizzato previa verifica di possesso dei requisiti. Nel caso il destinatario proceda al caricamento indipendente della domanda dovrà presentarsi, munito della ricevuta rilasciata dal sistema, presso uno dei 65 C.P.I (non necessariamente quello di residenza/domicilio) per verifica della completezza e la convalida della stessa entro 20 giorni dal caricamento della domanda e secondo le modalità e tempistiche riportate nella ricevuta rilasciata dal sistema informatico utilizzato per il caricamento della domanda.

Fase 4 -Predisposizione graduatoria dei destinatari delle attività del contratto di ricollocazione

Sulla base delle domande registrate e convalidate dai C.P.I. il Dipartimento Lavoro in funzione della dotazione finanziaria, predispose ed approva la graduatoria costituita dai soggetti di cui alla fase 3, suddividendo la stessa in 4 gruppi suddivisi per fascia di età:

- Gruppo A – da 18 a 29 anni;
- Gruppo B – da 30 a 40 anni;
- Gruppo C – da 41 a 50 anni;
- Gruppo D – da 51 a 66 anni.

All'interno di ciascuna di queste fasce la graduatoria è stilata considerando come chiave di ordinamento primario, in ordine crescente, il reddito ricavato dal modello ISEE presentato e indicato nella domanda di adesione; in caso di ISEE identico la chiave di ordinamento secondaria è costituita dalla data di nascita, in ordine decrescente, in caso di parità di data di nascita sarà data precedenza al genere femminile. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.

Ad ogni gruppo verrà attribuita una quota parte della dotazione finanziaria così suddivisa:

Gruppo	Fascia di età	Percentuale dotazione	Dotazione (euro)
Gruppo A	18-29 anni	30%	4.500.000,00
Gruppo B	30-40 anni	15%	2.250.000,00
Gruppo C	41-50 anni	25%	3.750.000,00
Gruppo D	51-66 anni	30%	4.500.000,00
Totale			15.000.000,00

Il valore del Co.d.R. assegnato nella graduatoria per ciascun destinatario, si avverte, sarà necessariamente pari al massimo della somma forfettaria prevista in caso di esito positivo (occupazione a tempo indeterminato) per i destinatari più problematici (profiling basso) a cui si aggiunge l'importo dell'indennità (cfr art 11).

Tale valore massimo nel caso del percorso di accompagnamento al lavoro subordinato viene eventualmente rideterminato, in ragione degli esiti della profilazione da parte del C.P.I. (cfr. fase 5, articolo 6).

La graduatoria è approvata dal Dipartimento lavoro e pubblicata nel sito istituzionale e determina la convocazione presso i C.P.I. (cfr. fase 5 dell'art. 6) dei soli destinatari in posizione utile, sino alla concorrenza della dotazione finanziaria di cui alla Premessa. Le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili potranno, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere riutilizzate per il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse previste per ciascuna fascia. Sempre a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e, in assenza di alcun diritto allo scorrimento in una fascia, le risorse residue di una fascia potranno essere destinate al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse in una delle altre fasce nelle quali sono presenti domande ammesse, ma non finanziate per carenza di risorse.

Fase 5 - Convocazione del destinatario presso il Centro per l'impiego

Il soggetto destinatario che ha presentato domanda e che, a seguito dell'approvazione della graduatoria, risulta utilmente collocato, viene convocato dal C.P.I. che ha indicato nella domanda di adesione.

In caso di mancata presentazione del destinatario alla convocazione ricevuta, salvo le ipotesi di grave e giustificato motivo, questi decadrà dalla graduatoria; in caso di decadenza, il destinatario sarà sostituito con il primo utilmente collocato in graduatoria se presente o se non presente, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e in assenza di alcun diritto allo scorrimento, le risorse saranno destinate al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate delle altre fasce.

Il C.P.I. accoglie e prende in carico l'utente destinatario come segue:

- a) — qualora non sia già stata verificata nella fase di presentazione della domanda di ammissione, verifica la DID;
- b) — supporta il destinatario nella compilazione e sottoscrizione della scheda di rilevazione dati destinatari (All. 6);
- c) — informa il destinatario compiutamente sui contenuti del Co.d.R.;
- d) — se richiesto un percorso di accompagnamento al lavoro subordinato, realizza la profilatura del candidato valutandone il grado di collocabilità (Alto, Medio, Basso);
- e) — acquisisce l'assunzione di impegno a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale la quantità di tempo prevista per la partecipazione ai servizi previsti dal Co.d.R.;
- f) — presenta i servizi offerti nell'ambito del Co.d.R.

Il C.P.I. sottopone al soggetto interessato, che effettua liberamente la scelta, l'elenco degli operatori privati accreditati, approvato e pubblicato sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Lavoro ed invia all'operatore privato accreditato prescelto, per il tramite del sistema informatico, la scheda del destinatario

completa di livello di *profiling* e in base ad una calendarizzazione dallo stesso definita, fissa la data per la stipula del Co.d.R., che verrà effettuata presso lo stesso C.P.I.

Fase 6 - Stipula del contratto di ricollocazione

L'operatore privato accreditato e il destinatario si recano al C.P.I., nella data comunicata, per la stipula del Co.d.R., secondo il modello allegato (All. 2).

L'operatore privato accreditato, come riportato nella manifestazione di interesse, non può sottrarsi alla presa in carico del soggetto destinatario ed all'obbligo di stipula del Co.d.R.

In seguito alla firma del Co.d.R. l'operatore privato accreditato, predispone il **Piano di inserimento personalizzato**, che nel caso di accompagnamento al lavoro subordinato deve essere definito sulla base del grado di difficoltà nella collocazione lavorativa dell'utente, così come risulta dalla profilatura realizzata dal C.P.I.

L'operatore privato accreditato trasmette copia del piano d'inserimento al C.P.I., per il tramite del sistema informatico e sulla base di quanto definito in questo piano, avvia le attività da svolgere con i destinatari (di seguito *servizi front*) e le attività da svolgere in back-office, strutturate come di seguito indicato.

6.1. Il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato.

Nel caso di accompagnamento al lavoro subordinato deve essere prevista l'erogazione dei *servizi front di seguito elencati*. Questi servizi, da erogare **esclusivamente su base individuale** sono i seguenti:

1. Servizio di orientamento specialistico finalizzato a comprendere il percorso più idoneo all'inserimento lavorativo.

Il servizio si compone di:

- Accoglienza e presa in carico;
- Redazione del bilancio di competenze;
- Definizione puntuale del percorso da realizzare, considerato anche il *profiling* assegnato al destinatario.

Le attività suddette sono indirizzate a tutti i destinatari a prescindere dal loro livello di profilatura e comportano un impegno in termini di ore di attuazione pari a **24 ore**.

2. Servizio di accompagnamento al lavoro composto dalle seguenti attività:

- Career counseling;
- Constructing life counseling;
- Life meaning counseling;
- Career counseling e life designing;
- Redazione di cv, lettera di presentazione, preparazione al colloquio;
- Ricerca in auto consultazione delle *vacancies* occupazionali.

La durata delle attività prevista per questa linea di servizio è pari a **94 ore**.

Analogamente alla precedente, questa linea d'intervento è rivolta a **tutti i destinatari** a prescindere dal profilo di collocabilità.

3. Servizio di collocamento mirato che si aggiunge alle prime due linee ed è rivolto **esclusivamente** a coloro che hanno un ***profiling medio***.

Questa linea di intervento si compone delle seguenti attività:

- accompagnamento attraverso incontri, la cui natura e la cui frequenza vengono adattate alle esigenze specifiche;

- riqualificazione dell'utente coinvolto per adattarne le competenze alle esigenze attuali del mercato del lavoro.

La durata complessiva di questa linea è pari a **59 ore**.

4. Servizio di collocamento intensivo che si aggiunge alle prime due linee ed è rivolto esclusivamente a coloro che hanno un **profiling basso** e si compone delle seguenti attività:
 - accompagnamento rinforzato attraverso incontri con cadenza almeno settimanale, la cui natura e finalità sono adattate alle esigenze specifiche;
 - interventi finalizzati alla rimozione delle barriere che ostacolano l'utile reinserimento nel mercato del lavoro;
 - azioni volte alla rimozione di problematiche di carattere sociale che ostacolano l'ingresso dell'utente in percorsi di reinserimento occupazionale.

La durata complessiva di questa linea è pari a **118 ore**.

Nel caso quindi di *profiling* alto le ore di attività previste sono: **24+94=118**

Nel caso quindi di *profiling* medio le ore di attività previste sono: **24+94+59=177**

Nel caso quindi di *profiling* basso le ore di attività previste sono: **24+94+118=236**

Ai *servizi front* devono essere affiancate le attività back-office necessarie all'organizzazione dei servizi e allo svolgimento delle attività previste nel Co.d.R. Tali ore back office sono aggiuntive al percorso dei servizi front.

6.2. Il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo

Nel caso di accompagnamento al lavoro autonomo il percorso si compone di un insieme di *servizi front* nel cui ambito si prevede l'erogazione di attività uguali per **tutti i destinatari a prescindere dal profilo di collocabilità**. Questi servizi, da erogare **esclusivamente su base individuale** sono i seguenti:

1. Servizio di orientamento specialistico finalizzato a comprendere il percorso più idoneo all'inserimento lavorativo.

Il servizio si compone di:

- Accoglienza e presa in carico;
- Redazione del bilancio di competenze;
- Definizione puntuale del percorso da realizzare, considerato anche il *profiling* assegnato al destinatario.

Le attività suddette comportano un impegno in termini di ore di attuazione pari a **24 ore**.

2. Servizio per la definizione e formalizzazione dell'idea imprenditoriale composto dalle seguenti attività:
 - Analisi della realizzabilità dell'idea imprenditoriale;

La durata delle attività previste per questa linea di servizio è pari a **16 ore**.

3. Servizio di Formazione imprenditoriale si compone dalle seguenti attività:
 - comunicazione e marketing;
 - organizzazione aziendale;
 - budgeting e controllo di gestione;
 - finanza aziendale.

La durata delle attività previste per questa linea di servizio è pari a **84 ore**.

4. Servizio di accompagnamento all'avvio d'impresa che comprende:
 - la messa a punto del Progetto d'impresa (Business Plan);
 - affiancamento nella fase dello start-up;
 - accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito.

La durata delle attività previste per questo servizio è pari a **60 ore**.

La durata complessiva per il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo è pari a **184 ore**. Ai servizi front devono essere affiancate le attività back-office necessarie all'organizzazione dei servizi e allo svolgimento delle attività previste nel Co.d.R. Tali ore backoffice sono aggiuntive al percorso dei servizi front.

ARTICOLO 7

IL CONTRIBUTO PUBBLICO RICONOSCIUTO ALL'OPERATORE PRIVATO ACCREDITATO

Per l'attuazione del Co.d.R., come descritto al precedente art. 6, il Dipartimento Lavoro, in accordo con l'AdG del POR FSE Sicilia, sulla base di quanto prescritto dai Regolamenti UE, nonché della natura dell'operazione da cofinanziare, ha scelto di utilizzare quale strumento di semplificazione dei costi quanto stabilito dall'art. 67, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (somme forfettarie).

Il presente Provvedimento attuativo assume, per il rispetto delle condizioni previste dall'art. 67 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, quanto previsto dalla lett. i), secondo i termini definiti ed illustrati nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei" (EGISIF14-0017).

7.1 Accompagnamento al lavoro subordinato.

Nel caso di accompagnamento al lavoro subordinato **il valore del contributo pubblico riconosciuto all'operatore privato accreditato** per il servizio realizzato dall'operatore privato accreditato nell'ambito del Co.d.R. è pari a un massimo di **euro 8.000,00**, diversificato in funzione del livello di profilatura del destinatario del Co.d.R. e del servizio svolto, come specificato nell'art. 6, fase 6 punto 6.1:

- livello di collocabilità alta: 4.000,00 Euro;
- livello di collocabilità media: 6.000,00 Euro;
- livello di collocabilità bassa: 8.000,00 Euro.

Sulla base del risultato conseguito, viene riconosciuto il contributo pubblico previsto, secondo quanto indicato di seguito:

- 30% del contributo previsto per un ammontare differenziato secondo il livello di collocabilità (tra un valore minimo di 1200,00 Euro e un massimo di 2400,00 Euro) indipendentemente dal raggiungimento del risultato occupazionale atteso a copertura dei servizi (e quindi delle attività) erogate sulla base del livello di profilatura del destinatario. Questo contributo è comunque condizionato all'effettiva frequenza del destinatario ad almeno il 70% delle ore previste per l'intero percorso.
- 60% del contributo previsto se alla fine del percorso il destinatario dell'intervento è occupato con un contratto a tempo determinato inferiore ai 12 mesi;
- 70% del contributo previsto se alla fine del percorso il destinatario dell'intervento è occupato con un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi;
- 100% del contributo previsto se il destinatario trova un'occupazione con un contratto a tempo indeterminato.

In caso di risultato occupazionale conseguito anticipatamente rispetto alla durata del Co.d.R. (sei, otto, dieci mesi, secondo quanto riportato all'art. 1 del presente dispositivo) e quindi durante l'erogazione delle attività del Piano d'inserimento, così come previste nel precedente art. 6- Fase 6 (punto 6.1), l'operatore privato accreditato riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato occupazionale conseguito. In ogni caso, il riconoscimento anticipato del risultato occupazionale può avvenire solo se dalla stipula del Co.d.R. alla data di avvio del rapporto di lavoro, trasmessa tramite il sistema delle Comunicazioni obbligatorie C.O.-Sicilia, siano trascorsi non meno di 15 giorni e se il destinatario ha frequentato almeno le attività previste per il servizio di orientamento specialistico.

Il riconoscimento del contributo pubblico previsto in caso di occupazione del destinatario conseguita anticipatamente rispetto alla durata del Co.d.R. è ad ogni modo subordinato al mantenimento del contratto di lavoro per un periodo superiore al periodo di prova previsto dal contratto e comunque non inferiore a due mesi.

Qualora il destinatario abbandoni il percorso scelto, durante l'erogazione delle attività, la quota riconosciuta si riduce al 10% del contributo pubblico per un ammontare differenziato secondo il livello di collocabilità (minimo 400,00 euro massimo 800,00 euro), ed è riconosciuta solo a condizione che il destinatario abbia almeno frequentato tutte le ore (24) previste per il servizio orientamento specialistico.

In aggiunta e nei casi previsti dagli artt. 2 e 11, è altresì riconosciuto il rimborso dell'indennità di frequenza effettivamente pagata al destinatario.

7.2 Accompagnamento al lavoro autonomo

Il valore del contributo pubblico riconosciuto all'operatore privato accreditato per il servizio realizzato nell'ambito del Co.d.R. è pari a euro **6.256,00** e viene rimborsato solo ad avvenuta creazione d'impresa (o avvio di lavoro autonomo), la cui esistenza deve essere dimostrata da:

- iscrizione alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA, coerente con il *business plan* effettuato e con il percorso formativo realizzato;
- emissione di fatture o documenti contabili equivalenti per un importo totale minimo pari a 2.000,00 Euro, emesse ed incassate per attività coerenti con le attività svolte, entro 6 mesi dalla data di apertura della partita iva o dalla data di registrazione dell'impresa alla Camera di Commercio.

Nel caso in cui alla fine del percorso non vi è costituzione d'impresa o avvio di lavoro autonomo all'operatore privato accreditato è riconosciuto, a copertura delle attività erogate, così come previste di cui all'articolo 6 fase 6 punto 6.2, e effettivamente svolte dal destinatario, un contributo pari al 30% del contributo previsto per un ammontare pari a 1876,80 euro. Questo contributo è comunque condizionato all'effettiva frequenza del destinatario ad almeno il 70% delle ore previste per l'intero percorso.

In caso di creazione d'impresa o avvio di lavoro autonomo conseguito anticipatamente rispetto alla durata del Co.d.R. (otto mesi secondo quanto riportato all'art. 1 del presente dispositivo) e quindi durante l'erogazione delle attività del Piano d'inserimento, così come previste nel precedente art. 6 - Fase 6 (punto 6.2), l'operatore privato accreditato riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato conseguito. In ogni caso, il riconoscimento anticipato del risultato conseguito può avvenire solo se dalla stipula del Co.d.R. alla data di creazione dell'impresa e/o avvio di lavoro autonomo, dimostrata come sopra riportato, siano trascorsi non meno di 60 giorni e che il destinatario abbia frequentato almeno il 70% delle ore di attività previste (pari a 129 ore).

Qualora il destinatario abbandoni il percorso scelto, durante l'erogazione delle attività, la quota riconosciuta si riduce al 10% del contributo pubblico per un ammontare pari a **625,60 euro**, ed è riconosciuta solo a condizione che il destinatario abbia almeno frequentato tutte le ore (24) previste per il servizio orientamento specialistico.

In aggiunta e nei casi previsti dagli artt. 2 e 11, è altresì riconosciuto il rimborso dell'indennità di frequenza effettivamente pagata al destinatario.

7.3 Ulteriori indicazioni per la determinazione del contributo

Si rimanda alla Nota Tecnica Metodologica allegata (allegato 5) per un'indicazione puntuale delle modalità utilizzate per la determinazione del valore dei contributi sopra riportati.

Il regolare svolgimento delle attività deve essere comprovato da certificazione dell'operatore privato accreditato come previsto dai successivi articoli, controfirmata dal destinatario ed archiviata in vista dei controlli previsti dai Regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE Sicilia.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE

I parametri di costo standard sono utilizzati per la determinazione del contributo pubblico (somme forfettarie) a valere sul POR FSE Sicilia, riguardo all'attività progettata e realizzata dall'operatore privato accreditato e quindi per la definizione del contributo effettivamente riconoscibile a consuntivo, sulla base dei risultati occupazionali conseguiti.

La sovvenzione da erogare agli operatori privati accreditati è calcolata, quindi, sulla base delle attività svolte e dei risultati ottenuti e non sui costi effettivamente sostenuti.

Ai fini della rendicontazione, le quantità di ore di consulenza realizzate o i risultati occupazionali raggiunti dovranno essere certificati dall'operatore privato accreditato, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai Regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE Sicilia.

Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare le quantità o i risultati dichiarati dall'operatore privato accreditato, ossia per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati.

Il contributo concesso, calcolato in base quanto previsto all'art. 7 degli Ordinamenti e quindi rimborsato, è considerato spesa effettivamente sostenuta al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

In conseguenza all'adozione delle somme forfettarie, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dall'operatore privato accreditato per realizzare quanto previsto dagli Provvedimenti attuativi del Co.d.R., non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento dei valori obiettivo previsti.

La consuntivazione delle attività realizzate, e la relativa fatturazione, avviene a conclusione dell'operazione dietro presentazione di apposita "domanda di rimborso" da parte dell'operatore privato accreditato al servizio rendicontazione.

La domanda di rimborso, formulata secondo lo schema definito dal Dipartimento Regionale, contiene la seguente documentazione:

1. fattura recante i riferimenti dell'operatore privato accreditato, del POR FSE Sicilia e dell'operazione di riferimento;
2. documentazione attestante il risultato ottenuto come indicato al successivo art. 10.

Con la domanda di rimborso, il soggetto erogatore dei servizi assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000e s.m.i.

In fase di rendicontazione l'organismo privato ha l'obbligo di rendicontare, qualora riconoscibile, anche l'indennità di frequenza erogata al partecipante al percorso, che dovrà aver corrisposto prima della presentazione della domanda di rimborso. Questa indennità dovrà essere rendicontata a costi reali facendo quindi evidenza delle ore effettivamente realizzate dal destinatario, del giustificativo di spesa e della relativa quietanza di pagamento.

ARTICOLO 9

PAGAMENTI

Il contributo sarà erogato all'operatore privato accreditato dal Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative della Regione Siciliana. Il pagamento avverrà previa presentazione della domanda di rimborso e verifica del riconoscimento all'operatore privato accreditato della somma forfettaria e dei risultati conseguiti e quindi degli importi come definiti all'art.7 ad eccezione delle indennità di frequenza corrisposte ai partecipanti al percorso che dovranno essere rendicontate a costi reali.

I pagamenti:

- **saranno erogati al termine dell'attività;**
- nel caso di stipula di contratti di lavoro per destinatari o di creazione d'impresa /avvio di lavoro autonomo da parte dei destinatari del Co.d.R., saranno erogati in seguito alla presentazione della domanda di rimborso e comunque non prima di 90 giorni dalla stipula del contratto di lavoro e/o l'avvio di lavoro autonomo/creazione d'impresa e avvenute le verifiche di cui al successivo articolo 10.

Se l'operatore privato accreditato non porta a termine i servizi previsti nel Co.d.R. per suo inadempiamento non sarà riconosciuto alcun rimborso.

ARTICOLO 10

CONTROLLI

Dal momento che il contributo è calcolato in base a somme forfettarie definite in base ragione dei risultati, gli stessi elementi caratteristici dell'operazione, precedentemente delineati, dovranno essere certificati dall'operatore privato accreditato, giustificati ed archiviati tramite apposita documentazione, in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE Sicilia.

Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dall'operatore privato accreditato, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle somme forfettarie sopra determinate è ritenuta spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

La quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, eventualmente anche per il tramite dei C.P.I. o di soggetti designati al controllo, secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del POR FSE Sicilia, secondo gli elementi di seguito delineati.

10.1 Percorso di accompagnamento al lavoro subordinato.

Nel caso di percorsi di accompagnamento al lavoro subordinato il riconoscimento del contributo avviene a seguito del ricevimento e verifica da parte dell'amministrazione della seguente documentazione:

- copia del contratto di lavoro sottoscritto;
- estremi della comunicazione obbligatoria relativa al contratto di lavoro (reperibile da parte dell'Amministrazione mediante il sistema informativo regionale CO Sicilia);
- relazione dell'operatore privato accreditato, contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata, firmata dall'operatore, dal destinatario dell'intervento e controfirmata dall'agenzia;
- prospetto di riepilogo delle ore di servizio front per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato) controfirmata dal destinatario dell'intervento
- dichiarazione del mantenimento del contratto di lavoro per un periodo superiore al periodo di prova previsto dal contratto e comunque non inferiore a due mesi.

L'operatore privato accreditato dovrà inviare tale documentazione in copia conforme all'originale per le fasi di rendicontazione previste al precedente art. 8, secondo le modalità definite dall'Amministrazione, e conservare agli atti tutta la documentazione richiesta per le fasi di controllo.

10.2 Percorso di accompagnamento al lavoro autonomo.

Nel caso di accompagnamento al lavoro autonomo/creazione d'impresa, il riconoscimento del contributo all'operatore privato accreditato avviene a seguito del ricevimento e verifica da parte dell'amministrazione della seguente documentazione:

- relazione dell'operatore privato accreditato, contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata, firmata dall'operatore, dal destinatario e controfirmata dal soggetto privato accreditato;
- prospetto di riepilogo delle ore di servizio front per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato) controfirmata dal soggetto disoccupato destinatario dell'intervento;
- iscrizione alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan effettuato e con il percorso formativo condotto;
- emissione di fatture o documenti contabili equivalenti per un importo totale minimo pari a 2.000,00 Euro, emesse ed incassate per attività coerenti con le attività svolte, entro 6 mesi dalla data di apertura della partita iva o dalla data di registrazione dell'impresa alla Camera di Commercio.

Possono essere condotti eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale sull'esistenza e sull'attività della neo impresa.

L'operatore privato accreditato dovrà inviare tale documentazione in copia conforme all'originale per le fasi di rendicontazione previste al precedente art. 8, secondo le modalità definite dall'Amministrazione, e conservare agli atti tutta la documentazione richiesta per le fasi di controllo.

10.4 Indennità di frequenza

Il riconoscimento del rimborso dell'indennità di frequenza pagata ai destinatari, al soggetto privato attuatore avviene al termine dell'operazione a seguito dell'inserimento all'interno della domanda rimborso di cui agli artt. 10.1 e 10.2, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ricevuta di pagamento intestata al destinatario;
- quietanza di pagamento.

A maggior chiarimento si ricorda che il pagamento dell'indennità di frequenza dovrà avvenire attraverso modalità tracciabile ossia bonifico o assegno circolare intestato al destinatario.

10.4 Controlli

La Regione Siciliana, conformemente alla normativa di riferimento e alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Sicilia e tenuto conto delle specificità dell'operazione Co.d.R., ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e per procedere al rimborso delle domande di rimborso, prevede di svolgere i seguenti controlli:

- controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal Provvedimento attuativo del Co.d.R. e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato, attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta anche per il tramite di eventuali riscontri sulle banche dati nazionali;
- verifiche in loco, mirate a verificare l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni su base campionaria.

Gli organismi privati coinvolti nell'attuazione dell'operazione Co.d.R., sono tenuti a comunicare la pianificazione della attività e consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Il Dipartimento Regionale si riserva la facoltà di chiedere all'operatore privato ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa UE, nazionale e regionale di riferimento, valida per il sistema di gestione e controllo del POR FSE Sicilia.

ARTICOLO 11

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L'indennità di frequenza di 4 euro l'ora, prevista nel precedente art. 2, sarà erogata sulla base delle ore di effettiva frequenza alle attività realizzate nell'ambito del percorso di ricollocazione promosso dall'operatore privato accreditato.

Gli importi massimi della indennità sono riportati nelle tabelle che seguono:

Caso lavoro subordinato

Profiling	Ore	Importo massimo in euro
Basso	118	472,00
Medio	177	708,00
Alto	236	944,00

Caso creazione d'impresa/lavoro autonomo

Profiling	Ore	Importo massimo in euro
------------------	------------	--------------------------------

L'erogazione dell'indennità di frequenza deve essere corrisposta ai partecipanti al percorso direttamente dal soggetto accreditato, attuatore del Co.d.R.

Il destinatario potrà beneficiare dell'indennità di frequenza a condizione che:

- rispetti gli adempimenti previsti dal Co.d.R., sottoscritto con il C.P.I. e l'operatore privato accreditato erogatore dei servizi di accompagnamento;
- effettui e completi le attività previste dal Co.d.R. (sia in relazione alle attività svolte direttamente presso il C.P.I. che presso l'operatore privato accreditato);
- non abbia altri redditi da lavoro (autonomo o dipendente);
- non sia percettore di alcuna forma di sostegno al reddito alla data della stipula del Co.d.R. e per tutta la durata del servizio.

Il destinatario, al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare, come specificato nel precedente art.10:

- relazione dell'operatore privato accreditato, contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata;
- prospetto di riepilogo delle ore di servizio (front office) per singolo destinatario.

Il riconoscimento al destinatario del contributo dell'indennità di frequenza sarà ammesso da parte dell'operatore privato accreditato in un'unica soluzione, al termine dell'intero percorso di accompagnamento previsto dal Contratto di ricollocazione.

Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la frequenza del destinatario alle attività previste dal Contratto di ricollocazione e per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato.

Il destinatario perde il diritto all'indennità di frequenza in caso d'interruzione del percorso o di mancata partecipazione al percorso previsto dal Contratto di ricollocazione senza giustificato motivo.

Decade altresì dal beneficio in caso di dichiarazioni mendaci riportate nella domanda di partecipazione.

Nei casi d'interruzione del percorso per motivi indipendenti dalla volontà del destinatario, così come nel caso di assunzione o avvio di attività di lavoro autonomo, l'indennità di frequenza sarà riconosciuta in relazione alle ore di attività effettivamente svolte dal destinatario e debitamente documentate, in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte.

ARTICOLO 12

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Gli operatori privati accreditati dell'operazione hanno specifiche responsabilità in materia d'informazione e comunicazione; in particolare, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- a) un riferimento al FSE che sostiene l'operazione;
- b) recare i seguenti emblemi:



Riguardo all'attuazione dell'operazione Co.d.R., l'operatore privato accreditato è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dal Fondo:

- a) fornendo, sul sito web dell'operatore privato accreditato una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Inoltre, l'operatore privato accreditato garantisce che i destinatari e i partecipanti siano informati in merito al finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE tramite il POR FSE Sicilia.

ARTICOLO 13

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'operatore privato accreditato s'impegna a fornire tutte le informazioni quali quantitative richieste dalla Regione Siciliana in ordine ai servizi svolti, attraverso compilazione di questionari e report finalizzati a consentire alla Regione di assicurare la valutazione dell'andamento dell'intervento presso gli Organismi comunitari e nazionali.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DELL'OPERATORE PRIVATO ACCREDITATO

Nell'erogazione delle attività previste dal Co.d.R., l'operatore privato accreditato è tenuto a:

- a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento;
- b) osservare la normativa regionale in materia di accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le "Linee guida per l'accREDITamento dei Servizi per il Lavoro", e alla D.A. n. 7 del 24 marzo 2015 - DDG n. 1251/2015 del 24 marzo 2015 recante, in allegato, l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro pubblicato in data 24 marzo 2015;
- c) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo, in particolare, la consapevolezza che i servizi erogati sono cofinanziati nell'ambito del POR FSE Sicilia;
- d) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- e) produrre la documentazione giustificativa delle attività oggetto del finanziamento ed effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema regionale informativo e di monitoraggio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici secondo tempistiche e modalità stabilite dalle procedure di gestione, rendicontazione e controllo del POR FSE Sicilia;
- f) accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana o di altro organismo di controllo o vigilanza, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione, e garantire la massima collaborazione del proprio personale du-

rante lo svolgimento degli stessi, anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;

g) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Siciliana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;

h) risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempienza delle prescrizioni contenute nella convenzione sottoscritta, negli Provvedimenti attuativi e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, tenendo indenne la Regione Siciliana da qualsivoglia pretesa possa, per causa ad esso imputabile, essere avanzata nei suoi confronti da terzi danneggiati;

i) comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati e alle informazioni trasmessi alla Regione Siciliana;

j) conservare tutta la documentazione, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati nell'ambito del Co.d.R., presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n.1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;

k) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., assumendo contestualmente ogni responsabilità in merito alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi normativi.

ARTICOLO 15

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Siciliana, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e s.m.i. È disposta la revoca dell'approvazione delle domande, qualora dai controlli effettuati, ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le Ordinanze penali vigenti in materia.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI

Il presente Provvedimento e relativi allegati è reperibile nel sito della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro

E sul sito del PO FSE 2014 – 2020 all'indirizzo: <http://www.sicilia-fse.it>.

Ulteriori informazioni possono, inoltre, essere richieste ai seguenti indirizzi e-mail: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

ALLEGATI

- 1) Allegato 1 - schema di invito alla Manifestazione di interesse operatori privatiaccreditati
- 2) Allegato 2 - schema di contratto di ricollocazione

- 3) Allegato 3 - schema di *Manifestazione di interesse* degli operatori privati accreditati
- 4) Allegato 4 - schema di convenzione amministrazione/operatore privato accreditato
- 5) Allegato 5 - nota tecnica metodologica.
- 6) Allegato 6 - scheda di rilevazione dati destinatari.



DIRIGENTE GENERALE